

DELIBERA N. 41/10/CSP

Esposto dell'Italia dei Valori nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale Rai Uno) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 6 della deliberazione della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 febbraio 2010 recante "Disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010" ("TG 1")

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'11 marzo 2010, in prosecuzione il 12 marzo 2010 e nella riunione del 18 marzo 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la deliberazione in data 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010*" ;

VISTA la segnalazione a firma dell'onorevole Silvana Mura, in qualità di tesoriere e legale rappresentante dell'Italia dei Valori, pervenuto in data 10 marzo 2010 (prot. n. 14621), nel quale si asserisce che nel corso della campagna per le elezioni regionali ed amministrative previste per il 28 e 29 marzo 2010 l'emittente televisiva in ambito nazionale Rai Uno, della società Rai Radiotelevisione Italiana Spa, non ha riservato spazi informativi all'interno delle edizioni del telegiornale Tg1 ad esponenti e rappresentanti del partito politico Italia dei Valori, in violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento recati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 febbraio 2010;

VISTA la nota in data 10 marzo 2010 (prot. n. 14794) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. dell'11 marzo 2010 (prot. n. 15089), con la quale la concessionaria pubblica ha eccepito quanto segue:

- in via preliminare, va evidenziato che la segnalazione è inidonea ad avviare il procedimento accertativo e sanzionatorio, difettando del connotato essenziale della contestazione e non è preceduta da "istruttoria sommaria";
- inoltre, è inammissibile ed improcedibile, nonché generica difettando persino del periodo in cui si sarebbe perpetrata la violazione della normativa in materia di "par condicio" e facendo indistinto riferimento ai telegiornali trasmessi da Rai Uno, confondendo i programmi appartenenti all'area dell'informazione rispetto a quelli di comunicazione politica, nonché la loro disciplina;
- infatti, non è chiara per i segnalanti la disciplina applicabile alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, dettata dalla Commissione parlamentare di Vigilanza, rispetto a quello prevista per le emittenti televisive private, contenuta nei regolamenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- pertanto, il soggetto esponente muove dall'erroneo presupposto di avere diritto di accesso a tutti i notiziari di ogni giorno e di ogni edizione, singolarmente considerati, oltretutto in un periodo arbitrariamente da loro individuato e non con riferimento al complesso dei programmi di informazione della Rai (notiziari e programmi di approfondimento informativo);
- secondo il costante orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, avallato anche dal Giudice amministrativo, l'accertamento della presenza equilibrata dei soggetti politici non può limitarsi alla verifica della singola trasmissione, ma coinvolge una valutazione complessiva dei programmi di approfondimento informativo diffusi dall'emittente;
- l'applicazione del criterio matematico ai notiziari è espressamente escluso dalla vigente delibera della Commissione parlamentare di Vigilanza approvata il 9 febbraio u.s., la quale, nell'estendere – per la seconda fase del periodo elettorale in corso – la disciplina della comunicazione politica ai programmi di informazione, fa salvi, per l'appunto, i notiziari per i quali stabilisce che devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista;
- l'attuazione dei principi di completezza, di imparzialità e di pluralismo, soprattutto in periodo extraelettorale, deve essere valutata facendo salva la necessità della mediazione giornalistica coesistente all'attività informativa, tenendo conto della rilevanza sociale dell'evento e della sua trasposizione notiziale, dell'attualità e del grado di interesse pubblico alla conoscenza del medesimo, purché sia garantita con rigore la pluralità dei punti di vista;

- come risulta per *tabulas* dai dati forniti dall'Isimm e pubblicati sul sito dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e anche dai dati dell'Osservatorio di Pavia, la concessionaria pubblica ha dato ampio spazio ai soggetti segnalanti, sia garantendo la loro diretta presenza, sia dando notizia e predisponendo approfondimenti circa la loro attività e le loro iniziative politiche, anche nel presente periodo elettorale, e ciò nel complesso dell'informazione fornita, compreso il Tg1;
- in particolare, si registra un sensibile presenza di esponenti del soggetto politico Italia dei Valori – Lista Di Pietro nel Tg1, e anche nei notiziari Tg2 e Tg3, nonché una massiccia presenza nei vari programmi di informazione (rubriche e approfondimenti) ricondotti a tutte e tre le testate giornalistiche Rai;
- nel periodo dall'11 febbraio al 10 marzo 2010 il Tg1 ha trasmesso i seguenti servizi concernenti il soggetto politico denunciante in data 11 febbraio 2010 (ore 13.30 e 20.00), 12 febbraio seguente (ore 13.30), 13 febbraio (ore 13.30 e 20.00), 15 febbraio (ore 13.30, 17.00 e 20.00), 16, 17, 18 e 19 febbraio (ore 13.30 e 20.00), 20 febbraio (ore 13.30, 17.00 e 20.00), 21 febbraio (ore 13.30), 22 febbraio (ore 13.30 e 17.00), 23 febbraio (ore 13.30, 17.00 e 20.00), 25 febbraio (tg sera), 26 febbraio (ore 13.30 e 20.00), 28 febbraio (ore 13.30), 3 marzo (ore 13.30 e 20.00, 6 e 10 marzo 2010 (ore 20.00);
- inoltre, la presenza di rappresentanti del soggetto segnalante si evidenzia nei programmi “Porta a Porta” nelle puntate del 10, 15, 22 e 25 febbraio 2010, nella trasmissione “Il Caffè” dell'8 marzo 2010, nella trasmissione “Transatlantico” dell'11 febbraio, del 4 e 11 marzo 2010, nei notiziari di RaiNews24 del 10 marzo 2010, nel programma “In ½ ora” del 4 febbraio 2010, in “Ballarò” del 16 febbraio e “Annozero” del 25 febbraio 2010 e nel programma “L'ultima parola” del 12 febbraio 2010;

RITENUTO, quanto all'eccezione preliminare di natura formale, relativa all'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, che la legge n. 28 del 2000 stabilisce esplicitamente all'articolo 10, comma 2, che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e, pertanto, la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante, già presente alla Camera dei deputati e al Senato della repubblica in Gruppo parlamentare, ha presentato liste di candidati in collegi o circoscrizioni da interessare almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione, come risulta dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, ed è, pertanto, soggetto legittimato, secondo le previsioni della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 febbraio 2010;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche relativamente alle edizioni del telegiornale "Tg1" risulta che dall'inizio della campagna per le elezioni regionali, provinciali comunali (11 febbraio 2010) fino alla data di presentazione delle candidature (27 febbraio 2010) il soggetto segnalante ha fruito di un tempo di antenna di undici minuti e undici secondi pari al 6,78% del tempo di antenna totale dei soggetti politici (due ore, quarantaquattro minuti e cinquantatré secondi) mentre il Popolo della Libertà ha fruito di un'ora, diciotto minuti e ventuno secondi, pari al 47,52% del tempo totale, Lega Nord di sei minuti e due secondi pari al 3,66%, il Partito Democratico di quarantaquattro minuti e cinquantatré secondi pari al 27,23%, l'Unione di Centro di tredici minuti e cinquantadue secondi pari all'8,41%, i Radicali Italiani due minuti e trentotto secondi pari all'1,60%;

RILEVATO che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature dall'inizio fino al 6 marzo 2010 al soggetto politico denunciante è stato attribuito nel notiziario "Tg1" un tempo di antenna di quattro minuti e sette secondi pari al 5,19% del tempo di antenna totale dei soggetti politici (un'ora, diciannove minuti e diciotto secondi) mentre il Popolo della Libertà ha impegnato quarantaquattro minuti e ventiquattro secondi pari al 55,99% del tempo totale, la Lega Nord tre minuti e venti secondi pari al 4,20%, il Partito Democratico tredici minuti e nove secondi pari al 16,58%, L'Unione di Centro quattro minuti pari al 5,04%, i Radicali Italiani quattro minuti e quarantasei secondi pari al 6,01%;

CONSIDERATO che il telegiornale "Tg1", oggetto della segnalazione, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e ricondotto sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, è programma che per impostazione e realizzazione è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di par condicio;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che la disciplina attuativa dell'articolo 5 della legge 28 del 2000 nei confronti delle emittenti private in ambito nazionale per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, è dettata, per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dall'articolo 6 del provvedimento approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il 9 febbraio 2010, il quale prevede che *" i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, nonché al*

fine di garantire l'osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra le diverse forze politiche”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che, in un quadro di valutazione comparativa dei tempi di parola fruiti da altre forze politiche nel periodo considerato non si rileva una specifica sottopresenza del soggetto esponente, rispetto ad altre forze politiche analoghe;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola